

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

Art. 801 Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (Abrogato)

[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili .]

www.lexscripta.it